



tellco

Previdenza. Banca. Immobili.

Regolamento di previdenza

Fondazione di libero passaggio Tellco

Tellco Fondazione di libero passaggio
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
CH-6431 Schwyz
t +41 58 442 62 00
fzs@tellco.ch
tellco.ch

valevole dal 1° luglio 2018



teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

Indice

Art. 1	Disposizioni generali	3
Art. 2	Conti di libero passaggio	3
Art. 3	Soluzione titoli	4
Art. 4	Estinzione del conto o del deposito di libero passaggio	6
Art. 5	Prestazioni previdenziali	7
Art. 6	Ulteriori disposizioni	8



teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

Sulla base dell'art. 9 degli statuti della Fondazione di libero passaggio Tellco (di seguito «la Fondazione»), il consiglio di fondazione emana il seguente regolamento di previdenza:

Art. 1 Disposizioni generali

1.1 Scopo

La Fondazione ha come scopo la conservazione e l'incremento dell'avere di libero passaggio obbligatorio e sovraobbligatorio nell'ambito della previdenza professionale.

1.2 Contenuto e ambito di validità del regolamento

Il presente regolamento disciplina i diritti e i doveri tra l'intestatario della previdenza o l'avente diritto a una prestazione e la Fondazione.

1.3 Avere di libero passaggio

Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 della legge sul libero passaggio (LFLP) e dell'art. 4 dell'atto di fondazione, la Fondazione accetta averi previdenziali (prestazioni di libero passaggio) da istituti di previdenza per il personale o di libero passaggio a favore degli intestatari della previdenza, nel quadro delle possibilità previste dalla legge. Versamenti successivi sono possibili solo se si tratta di prestazioni di uscita provenienti da un istituto di previdenza o di capitali di previdenza provenienti da un'altra Fondazione di libero passaggio. I versamenti a titolo personale da parte dell'intestatario della previdenza sono ammessi in caso di un rimborso di prelievi anticipati o di realizzazioni di pegni effettuati nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni ai sensi dell'art. 30d della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Art. 2 Conti di libero passaggio

2.1 Apertura di un conto di libero passaggio

Il conto di libero passaggio è intestato a nome dell'intestatario della previdenza.

2.2 Avere previdenziale

Sul conto di libero passaggio vengono accreditati:

- a) le prestazioni di uscita o gli averi di libero passaggio apportati di istituti di previdenza per il personale o di libero passaggio ai sensi dell'art. 1.3 del presente regolamento;
- b) la prestazione di libero passaggio o la rendita apportata, che è stata trasferita nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale ai sensi dell'art. 22c cpv. 2 LFLP;
- c) la liquidazione in capitale da versare prescritta da una sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 e dell'art. 124d del codice civile (CC);
- d) i fondi restituiti nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni;
- e) gli interessi;
- f) i redditi da titoli.



teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

Una prestazione di libero passaggio o una rendita apportata in seguito a una sentenza di divorzio viene accreditata all'avere di vecchiaia minimo previsto per legge o al rimanente avere previdenziale proporzionalmente al rapporto secondo cui è stata prelevata dalla previdenza del coniuge debitore.

Sul conto di libero passaggio vengono addebitati:

- a) i trasferimenti degli averi previdenziali o di libero passaggio ad altri istituti di previdenza o di libero passaggio;
- b) le prestazioni di libero passaggio versate in seguito a una sentenza di divorzio;
- c) i prelievi dell'intestataro della previdenza nell'ambito delle disposizioni di legge per
 - ca) l'acquisto o la costruzione di proprietà di abitazioni a uso proprio;
 - cb) l'acquisizione di partecipazioni a proprietà di abitazioni, oppure
 - cc) il rimborso di mutui ipotecari su tale proprietà di abitazioni;
- d) i contributi della Fondazione;
- e) i contributi per gli investimenti patrimoniali (onorari, diritti di mediazione, tasse di negoziazione, contributi per il deposito e l'amministrazione);
- f) le commissioni di intermediazione e/o consulenza con l'esplicito consenso scritto del titolare della previdenza.

2.3 Interessi

- a) Il tasso d'interesse per la remunerazione dei conti di libero passaggio viene stabilito dal consiglio di fondazione.
- b) Gli interessi vengono accreditati alla fine di ogni anno civile o in caso di estinzione del conto.
- c) Gli interessi vengono accreditati in misura proporzionale all'avere di vecchiaia minimo previsto per legge e al rimanente avere previdenziale.

Art. 3 Soluzione titoli

3.1 Deposito di libero passaggio

- a) L'intestataro della previdenza può conferire alla Fondazione l'incarico di investire, totalmente o parzialmente, in titoli il saldo del suo conto di libero passaggio. Per ogni intestataro della previdenza, la Fondazione apre e gestisce al massimo due depositi di libero passaggio.
- b) Il centro di deposito viene deciso dalla Fondazione.

3.2 Diritto alla remunerazione e al mantenimento del valore del capitale

Per la parte dell'avere di libero passaggio investita nel deposito di libero passaggio non sussiste alcun diritto a una remunerazione né al mantenimento del valore del capitale. Il rischio d'investimento è totalmente a carico dell'intestataro della previdenza. I profitti e le perdite derivanti dagli investimenti mobiliari sono ripartiti in misura proporzionale tra l'avere di vecchiaia minimo previsto per legge e il rimanente avere previdenziale.



teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

3.3 Investimenti mobiliari

a) Fondi strategici OPP2

L'intestatario della previdenza incarica la Fondazione di acquistare o vendere a proprio rischio gli investimenti collettivi offerti nel quadro delle prescrizioni vigenti sugli investimenti. Sono ammessi unicamente fondi strategici sotto forma di investimenti collettivi di capitale sottoposti alla vigilanza dell'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA oppure ammessi da quest'ultima alla distribuzione in Svizzera oppure emessi da Fondazioni d'investimento svizzere.

b) Altri fondi

L'intestatario della previdenza incarica la Fondazione di acquistare o vendere a proprio rischio gli investimenti collettivi offerti nel quadro delle prescrizioni vigenti sugli investimenti. Sono ammessi unicamente fondi sotto forma di investimenti collettivi di capitale sottoposti alla vigilanza della FINMA oppure ammessi da quest'ultima alla distribuzione in Svizzera oppure emessi da Fondazioni d'investimento svizzere.

c) Obbligazioni e depositi a termine

Obbligazioni di prestito con la garanzia diretta o indiretta della Confederazione o dei Cantoni, obbligazioni fondiari svizzere, obbligazioni di cassa e depositi a termine emessi da banche sottoposte alla vigilanza della FINMA. Questi titoli devono essere in franchi svizzeri e non sono sottoposti a una determinata limitazione per singolo debitore.

d) Gestione patrimoniale esterna

La gestione patrimoniale esterna può essere affidata a banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi o gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri sottoposti alla vigilanza della FINMA. Per la gestione patrimoniale si deve stipulare un accordo scritto che stabilisca espressamente il rispetto per analogia degli artt. 49-58 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2).

3.4 Controllo delle disposizioni d'investimento

a) I gestori patrimoniali esterni sono responsabili del costante rispetto delle disposizioni d'investimento di cui agli artt. 71 cpv. 1 LPP, 49-58 OPP2, 19 e 19a dell'ordinanza sul libero passaggio (OLP) nonché del regolamento degli investimenti. La Fondazione verifica il relativo rispetto con controlli a campione.

b) La Fondazione è autorizzata ad adottare in qualsiasi momento tutte le misure (acquisto, vendita di titoli ecc.) necessarie a ripristinare il rispetto delle disposizioni legali e regolamentari.



teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

Art. 4 Estinzione del conto o del deposito di libero passaggio

4.1 Pensionamento ordinario

L'ave di libero passaggio viene versato all'intestatario della previdenza al più presto cinque anni prima o al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'art. 13 LPP. Se l'intestatario della previdenza è coniugato o vive in unione domestica registrata, il versamento della prestazione di vecchiaia è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato mediante firma autenticata. Se l'assicurato non può procurarsi il consenso o quest'ultimo gli è negato, egli può rivolgersi al giudice civile.

4.2 Estinzione anticipata

- a) L'estinzione anticipata del conto o del deposito di libero passaggio è ammessa:
- aa) in caso d'invalidità ai sensi dell'art 5.2. lett. a del regolamento;
 - ab) in caso di decesso;
 - ac) su richiesta dell'intestatario della previdenza se:
 - 1. questi lascia definitivamente la Svizzera senza prendere domicilio nel Liechtenstein;
 - 2. questi comincia un'attività professionale indipendente e non è più soggetto alla previdenza obbligatoria;
 - 3. l'importo annuo della sua previdenza professionale è superiore al suo attuale avere di libero passaggio;
 - 4. questi impiega il suo avere previdenziale per:
 - aaa) l'acquisto o la costruzione di proprietà di abitazioni a uso proprio;
 - bbb) partecipazioni oppure
 - ccc) rimborsi di mutui ipotecari su tale proprietà di abitazioni.
 - ad) l'ave di libero passaggio viene versato a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio.
- b) Per i versamenti elencati all'art. 4.2 a lett. cc 1-3, diviene esigibile l'intero avere. A norma della disposizione seguente, non possono essere effettuati versamenti parziali. L'intestatario della previdenza non può esigere il pagamento in contanti dell'ave di vecchiaia LPP disponibile se è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno stato membro dell'Unione europea o secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi.

4.3 Formalità di versamento

L'ave di libero passaggio viene versato solo se vengono presentati alla Fondazione i seguenti documenti:

- a) certificato di stato civile autenticato, se l'intestatario della previdenza è celibe;
- b) firma autenticata del coniuge o del partner registrato, se l'intestatario della previdenza è coniugato, in caso di versamenti per i quali la legge prevede il consenso scritto del coniuge o del partner registrato;
- c) copia della sentenza di divorzio, se l'intestatario della previdenza è divorziato;
- d) documento attestante lo scioglimento giudiziale, in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata.



teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

4.4 Trattamento fiscale al versamento

- a) Il versamento dell' avere di libero passaggio va notificato alle autorità fiscali nella misura in cui ciò è prescritto dalle leggi o da disposizioni ufficiali della Confederazione e del Cantone.
- b) Se al momento del versamento l' intestatario della previdenza ha domicilio all' estero, la Fondazione preleva un' imposta alla fonte, detraendola direttamente dall' avere di libero passaggio da versare.

4.5 Valori di trasferimento

Su richiesta dell' intestatario della previdenza, le posizioni in titoli del suo deposito di libero passaggio, se negoziabili, possono essere trasferite a suo nome, nella misura in cui ciò è permesso dalla legge.

Art. 5 Prestazioni previdenziali

5.1 Prestazioni in caso di sopravvivenza

Il diritto alla prestazione previdenziale sorge al raggiungimento del limite d' età ai sensi dell' art. 4.1 del presente regolamento e consiste nell' avere di libero passaggio.

5.2 Prestazioni d' invalidità

Se l' intestatario della previdenza percepisce una rendita completa d' invalidità dell' assicurazione federale per l' invalidità e il rischio d' invalidità non è coperto a titolo complementare, il diritto alla prestazione previdenziale consiste nell' avere di libero passaggio.

5.3 Prestazioni in caso di decesso

Se l' intestatario della previdenza decede prima dell' esigibilità della prestazione di vecchiaia, viene versato il capitale di libero passaggio. Indipendentemente dal diritto ereditario, il capitale di libero passaggio viene versato nell' ordine seguente:

- a) al coniuge superstite o al partner registrato superstite e, qualora abbiano diritto alle prestazioni per i superstiti ai sensi della LPP, agli orfani così come ai figli in affidamento; in loro mancanza
- b) alle persone fisiche al cui mantenimento l' intestatario della previdenza ha provveduto in maniera sostanziale, o la persona che ha convissuto con lui ininterrottamente negli ultimi cinque anni fino al decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni; in loro mancanza
- c) ai figli che non hanno diritto alle prestazioni per i superstiti ai sensi della LPP; in loro mancanza
- d) ai genitori; in loro mancanza
- e) ai fratelli e alle sorelle; in loro mancanza
- f) agli altri eredi legittimi, a esclusione dell' ente pubblico.



teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

L'intestatario della previdenza può precisare per iscritto i diritti dei beneficiari nell'ambito di un gruppo di beneficiari e ampliare la cerchia delle persone di cui alla lett. a con quelle menzionate alla lett. b.

Art. 6 Ulteriori disposizioni

6.1 Promozione della proprietà di abitazioni

- a) Per la proprietà di un'abitazione a uso proprio, l'intestatario della previdenza può chiedere, al più tardi cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, il versamento di un importo.
- b) Entro il medesimo termine, l'intestatario della previdenza può costituire in pegno il suo diritto all'avere di libero passaggio per la proprietà di un'abitazione a uso proprio.
- c) Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno sono disciplinati dalle disposizioni di legge.

6.2 Cessione e costituzione in pegno

Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 6.1.

6.3 Responsabilità

La Fondazione non risponde nei confronti degli intestatari della previdenza per le conseguenze che possono derivare dall'inosservanza degli obblighi legali, contrattuali e regolamentari.

6.4 Comunicazioni agli intestatari della previdenza

Le comunicazioni agli intestatari della previdenza si considerano notificate validamente se spedite all'ultimo indirizzo comunicato alla Fondazione.

6.5 Averi non rivendicati

- a) Se al momento dell'esigibilità, la Fondazione non dispone di disposizioni chiare dell'intestatario della previdenza per il versamento o se i beneficiari non le sono inequivocabilmente noti, tali averi vengono notificati all'Ufficio centrale del secondo pilastro, ma rimangono depositati presso la Fondazione fino a nuovo avviso.
- b) Dopo 10 anni dall'età ordinaria di pensionamento, gli averi dei conti/depositi di libero passaggio vengono versati sul Fondo di garanzia LPP.

6.6 Contributi

In base al regolamento dei costi, la Fondazione può prelevare contributi destinati all'indennizzo delle sue spese, che vengono addebitati sul conto di libero passaggio.

6.7 Disposizioni in materia di protezione dei dati

Una parte dell'attività informatica della direzione viene svolta dalle filiali della Fondazione (anche all'estero). Potrebbe pertanto verificarsi che, in casi isolati, i collaboratori di queste filiali possano visionare dati personali provenienti dalla Svizzera. Il luogo fisico di salvataggio di tali dati resta in Svizzera.



teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

6.8 Modifica del regolamento

Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

6.9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2018 e sostituisce quello del 4 dicembre 2017.

Schwyz, 12 giugno 2018

Il consiglio di fondazione della
Tellco Fondazione di libero passaggio

Daniel Greber
Presidente

Rudolf Stäger
Membro

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco.